

Decreto Ministeriale del 4 aprile 2001. Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti

Articolo 1

Non può essere riconosciuta l'idoneità alla pratica del pugilato alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.

Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro e prestare consenso scritto.

Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:

casco protettivo;

corsetto toracico protettivo; adeguata protezione pelvica.

Articolo 2

Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti" sono integrati come segue:

1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti già previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:

accertamento del sesso all'inizio dell'attività agonistica secondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO);

visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale);
ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);

esame mammografico, su indicazione clinica;

2) prima di ogni competizione, la visita medica dovrà tenere in particolare riguardo l'esame obiettivo delle regioni mammaria, addominale e pelvica. L'atleta dovrà, inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni e sottoscrivere una dichiarazione in cui sarà precisata l'assenza di:

emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;

masse tumorali pelviche;

disturbi genito-urinari;

atti chirurgici recenti e/o traumi;

eventuali alterazioni del ciclo mestruale.

Articolo 3

Il Ministero della sanità effettuerà una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornirà gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.

Articolo 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.